REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma del protocollo n. 18, il regolamento (CEE) n. 1655/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda (1), ha stabilito che il Regno Unito è autorizzato, a titolo transitorio, ad importare a condizioni speciali, negli anni dal 1978 al 1980, determinati quantitativi di burro neozelandese; che, nell'attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente un nuovo regime d'importazione di burro neozelandese nella Comunità, è opportuno non interrompere il 31 dicembre 1980 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1655/76; che a tale scopo occorre fissare il quantitativo che la Nuova Zelanda può importare nel Regno Unito nel gennaio 1981, rispettando il prezzo cif stabilito dal regolamento (CEE) n. 2540/80 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1655/76 è completato con il seguente comma:

«Per il mese di gennaio 1981, il quantitativo limite è fissato a 7 920 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 260 del 3. 10. 1980, pag. 1.